



**COMUNE DI SORGONO**  
Provincia di Nuoro

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA  
MORTUARIA  
E SERVIZI CIMITERIALI**

## **Indice**

### *Parte I. Disposizioni generali*

#### *Titolo I. Principi*

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Luoghi di sepoltura
- Art. 3. Volontà del defunto
- Art. 4. Trasparenza

#### *Titolo II. Adempimenti*

- Art. 5. Dichiarazione di morte
- Art. 6. Accertamento del decesso
- Art. 7. Osservazione delle salme
- Art. 8. Locali cimiteriali

### *Parte II. Assetto e organizzazione*

#### *Titolo I. Disciplina dei cimiteri*

- Art. 9. Struttura dei cimiteri
- Art. 10. Orari di apertura
- Art. 11. Etica comportamentale
- Art. 12. Deontologia
- Art. 13. Piano regolatore cimiteriale
- Art. 14. Servizi cimiteriali
- Art. 15. Decoro

### *Parte III. Sepolture*

#### *Titolo I. Tipologie di sepolture*

- Art. 16. Tumulazione, inumazione e cremazione

#### *Titolo II. Tumulazioni nei loculi*

- Art. 17. Assegnazione
- Art. 18. Durata concessione
- Art. 19. Loculi di risulta

#### *Titolo III. Tumulazione nelle tombe a terra*

- Art. 20. Monumenti a terra
- Art. 21. Aveni diritto al posto salma
- Art. 22. Controversie sul diritto al sepolcro

#### *Titolo IV. Cappelle ed edicole di famiglia*

- Art. 23. Disciplina
- Art. 24. Aveni diritto

## Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Sorgono

Art. 25. Decadenza dalla concessione

### Titolo V. *Tumulazione in nicchie*

Art. 26. Nicchie

Art. 27. Concessione

Art. 28. Concessione a vivente

Art. 29. Durata

### Titolo VI. *Inumazioni, esumazioni, estumulazioni e traslazioni*

Art. 30. Inumazioni

Art. 31. Scadenza delle sepolture

Art. 32. Esumazioni ed estumulazioni

Art. 33. Traslazioni

Art. 34. Affiancamento dei coniugi

Art. 35. Verifica dello stato di conservazione

Art. 36. Presenza alle operazioni

Art. 37. Pubblicità e informazione

Art. 38. Inconsunti

Art. 39. Rimozione di sepolture per esigenze di servizio

Art. 40. Rifiuti cimiteriali, oggetti e ricordi

Art. 41. Arredi

### Titolo VII. *Cremazioni*

Art. 42. Erogazione del servizio

Art. 43. Autorizzazione alla cremazione

Art. 44. Cofani per la cremazione

Art. 45. Libro delle volontà

Art. 46. Procedimento

Art. 47. Destinazione delle ceneri

Art. 48. Autorizzazione all'affidamento e alla dispersione delle ceneri

Art. 49. Consegna delle ceneri

Art. 50. Dispersione delle ceneri

Art. 51. Vigilanza

### Titolo VIII. *Cessazione delle concessioni*

Art. 52. Motivi

Art. 53. Rinuncia

Art. 54. Decadenza

Art. 55. Revoca

### Parte IV. *Norme tecniche*

Art. 56 - Modalità esecuzione lavori e accesso *al cimitero per esecuzione lavori*

Art. 57. Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Art. 58. Responsabilità - Deposito cauzionale

## Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Sorgono

Art. 59. Recinzione aree – Materiale di scavo

Art. 60. Orario di lavoro

Art. 61. Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Art. 62. Vigilanza

### Parte V. *Regole d'ornato*

#### Titolo I. Disposizioni per le aree cimiteriali e le sepolture

Art. 63. Scritte e ornamenti

Art. 64. Vasi e arredi

Art. 65. Ornamenti nei campi d'inumazione

Art. 66. Arredi non autorizzati

Art. 67. Sostituzione della lapide

Art. 68. Fiori e ornamenti

Art. 69. Manutenzione

### Parte VI. *Attività di Impresa*

#### Titolo I. *Imprese di onoranze funebri*

Art. 70. Onoranze funebri

Art. 71. Trasporto funebre

Art. 72. Doveri dell'impresa

Art. 73. Comportamenti vietati

Art. 74. Attestazione del confezionamento del feretro

Art. 75. Auto funebri

Art. 76. Trasporto parti anatomiche

## **Parte I. Disposizioni generali**

### **Titolo I. Principi**

#### **Art. 1. Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina il Servizio mortuario e dei cimiteri in tutte le attività connesse con la cessazione della vita.
2. Il Comune, al fine di tutelare i diritti inviolabili dell'uomo, rispetta gli atti di pietà e memoria e assicura l'organizzazione delle funzioni e dei comportamenti nel rispetto dei principi di buona amministrazione.
3. Il personale degli uffici comunali e i privati impegnati nei servizi mortuari sono tenuti al rispetto della dignità del lutto e delle convinzioni morali e religiose di chi provvede alle esequie.

#### **Art. 2. Luoghi di sepoltura**

Nel territorio comunale è presente un unico Cimitero.

È vietato il seppellimento di cadaveri in sepolcri privati fuori dai Cimiteri, salvo autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 101 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Nel cimitero comunale devono essere accolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione o di razza:

1. le salme delle persone decedute nel territorio comunale, indipendentemente dal luogo di residenza;
1. le salme delle persone decedute fuori del territorio comunale, già residenti nel Comune o che abbiano trasferito la residenza altrove per ricovero in istituto di cura, casa di riposo o per essere assistiti da familiari;
2. le salme delle persone da seppellire in tomba di famiglia esistente, anche se non residenti in vita nel Comune e decedute altrove;
3. i nati morti ed i feti;
4. i resti mortali e le ceneri delle persone ammesse;
5. le salme delle persone non domiciliate in vita nel Comune e decedute altrove, purché nate o aventi familiari nel Comune di Sorgono.
6. parti anatomiche riconoscibili e risultanti da amputazioni;

È inoltre facoltà della Giunta Comunale, con proprio atto di indirizzo, concedere la sepoltura per casi diversi da quelli sopra menzionati.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che fissa inoltre l'orario di apertura e chiusura degli stessi.

#### **Art. 3. Volontà del defunto**

1. La volontà del defunto, espressa in qualunque forma e non in contrasto con la legge, prevale in merito alle disposizioni sulla salma e sui funerali.
2. In assenza, i congiunti possono disporre secondo il seguente ordine: coniuge, convivente di

fatto, figli, genitori, parenti e affini in ordine di grado, eredi istituiti se non rientranti nelle categorie precedenti.

3. L'ufficio competente per i servizi cimiteriali, di seguito ufficio competente, all'atto di avvio delle procedure per l'accoglienza della salma, prima di concedere un loculo, deve verificare nel registro delle volontà l'eventuale presenza di dichiarazioni da parte dell'estinto.

4. In caso di indicazioni sulla cremazione l'ufficio competente deve darne immediata comunicazione alla famiglia o all'agenzia cui sono state affidate le onoranze funebri.

#### **Art. 4. Trasparenza**

1. L'Amministrazione comunale pubblica nel sito istituzionale il presente regolamento di Polizia mortuaria.

2. Al fine di rendere conoscibile lo stato dei procedimenti amministrativi per il rinnovo delle concessioni, pubblica altresì, almeno sei mesi prima della scadenza, l'elenco dei loculi e delle nicchie ossario per i quali sono in corso le procedure per l'eventuale rinnovo, nonché l'elenco delle cappelle per le quali è stata avviata la procedura finalizzata alla dichiarazione di decadenza dalle concessioni.

### **Titolo II. Adempimenti**

#### **Art. 5. Dichiarazione di morte**

1. Ai fini della formazione dell'atto di morte, uno dei congiunti, una persona convivente con il deceduto o, in mancanza, un loro delegato, deve rilasciare entro ventiquattro ore dal decesso, la dichiarazione di morte dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di decesso.

2. Se la morte avviene senza assistenza la dichiarazione di morte è rilasciata da qualsiasi persona informata del decesso.

3. L'avviso di morte, ovvero la dichiarazione, deve essere redatta in forma scritta. In caso di decesso in ospedale e altri luoghi di cura, deve essere resa nella medesima forma dal direttore della struttura presso la quale è avvenuto il decesso.

#### **Art. 6. Accertamento del decesso**

1. Il decesso è accertato clinicamente e giuridicamente dal medico di famiglia o dal medico necroscopo che deve eseguire la visita necroscopica non prima di quindici ore ed entro trenta ore dal decesso, nonché compilare la scheda ISTAT ai fini della redazione dell'atto di morte da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile.

#### **Art. 7. Osservazione delle salme**

1. Prima che siano trascorse ventiquattro ore dall'accertamento del decesso, o il minore o maggior termine specificamente previsto quale periodo di osservazione, nessuna salma viene chiusa in cassa, sottoposta ad autopsia, imbalsamazione, trattamenti conservativi, congelazione o conservazione in frigorifero e non sono consentite l'inumazione la tumulazione e la cremazione.

2. Durante il periodo di osservazione il cadavere è posto in condizioni che non ostacolano eventuali manifestazioni di vita.

3. Si provvederà al seppellimento solo dopo l'acquisizione del permesso da parte dell'Ufficiale di Stato Civile.

4. In caso di indizi di morte violenta o dovuta a reato, preventivamente al seppellimento, deve essere acquisito il nulla osta della Procura della Repubblica competente.

### **Art. 8. Locali cimiteriali**

1. Il Cimitero comunale consta di apposito locale adibito a sala per il commiato (Capella). Il comune si impegna comunque, previa apposita convenzione, presso ospedali o presso altri istituti, a istituire l'obitorio e la sala osservazione nelle more della eventuale messa a norma di quella presente all'interno dell'area cimiteriale.

2. Nella sala osservazione del Cimitero vengono ricevute le salme di cui all'Art. 12 del vigente regolamento nazionale di Polizia Mortuaria.

3. Se un cadavere viene consegnato al cimitero senza documenti, o con documenti irregolari, lo stesso deve essere deposto nella camera mortuaria e l'ufficio competente redige immediato rapporto al Sindaco per le successive disposizioni.

## **Parte II. Assetto e organizzazione**

### **Titolo I. Disciplina dei cimiteri**

#### **Art. 9. Struttura dei cimiteri**

1. Al fine di una razionalizzazione organizzativa dei servizi e dell'uso degli spazi, i cimiteri comunali sono divisi in zone differenziate per destinazione.

- a) tumulazioni in loculo;
- b) tumulazioni in tombe a terra;
- c) tumulazioni in edicole di famiglia;
- d) inumazioni degli adulti
- e) nicchie ossario e cinerari;
- f) ossario generale.

#### **Art. 10. Orari di apertura**

1. Gli orari di apertura dei cimiteri cittadini sono definiti con provvedimento del Sindaco su proposta dell'Assessore competente.

2. E' consentito l'ingresso nei cimiteri ai minori di anni dodici solo se accompagnati da adulti.

3. Nei cimiteri cittadini è vietato l'accesso alle persone in stato di ebbrezza o esaltazione.

#### **Art. 11. Etica comportamentale**

1. Nei cimiteri cittadini è vietato ogni atto irriverente ed incompatibile con la sacralità del luogo. In particolare è vietato:

- a) consumare cibo e bevande, correre, assumere atteggiamenti sguaiati e chiassosi;
- b) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi e, al fine di evitare disguidi e prevenire furti allontanarsi dalle strutture cimiteriali con fiori o arbusti anche se di proprietà;
- c) asportare oggetti di pertinenza propria o altrui senza averne ottenuta apposita autorizzazione da parte dell'ufficio competente;

## Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Sorgono

- d) calpestare e danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi e giardini;
- e) sedersi e camminare sui tumuli o monumenti;
- f) imbrattare monumenti e fabbricati;
- g) turbare, in qualsiasi modo, la circolazione dei cortei dei dolenti;
- h) arrecare disturbo ai visitatori o fare loro offerta e vendita di servizi, oggetti, fiori e volantini;
- i) appendere, affiggere e distribuire avvisi, quadri, senza l'autorizzazione dell'ufficio competente e, in ogni caso, al di fuori degli spazi dedicati;
- j) chiedere l'elemosina, indire collette e raccolte di danaro;
- k) dare mance al personale di servizio;
- l) eseguire lavori sulla tomba dei concessionari in mancanza della loro autorizzazione e di quella dell'ufficio cimiteri;
- m) assistere all'esumazione o estumulazione di salme non appartenenti alla propria famiglia senza consenso degli aventi diritto.

2. L'ufficio competente è tenuto a far rispettare le precedenti disposizioni, anche con l'intervento della polizia municipale o delle forze di Polizia.

### **Art. 12. Deontologia**

1. Il personale in servizio presso i cimiteri cittadini è tenuto ad osservare e far rispettare il presente regolamento segnalando immediatamente le violazioni all'ufficio competente in funzione dell'accertamento delle conseguenti responsabilità.

2. E' tenuto, altresì, ad indossare "la divisa, se prevista" o, in ogni caso, indossare un abbigliamento adeguato rispetto al luogo; avere cura della propria persona; esporre il tesserino di riconoscimento fornito dall'Amministrazione; rapportarsi garbatamente con il pubblico; osservare il dovere di riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione del servizio.

3. Al personale è vietato ricevere compensi dal pubblico o da imprese, in qualunque forma e anche a titolo di liberalità; eseguire all'interno dei cimiteri attività per conto di privati o esercitare attività aventi scopo di lucro; segnalare agli utenti imprese che prestano servizi funebri; trattenere per sé, o per terzi, oggetti rinvenuti o recuperati nel cimitero.

### **Art. 13. Piano regolatore cimiteriale**

1. Il Comune di Sorgono verrà dotato di un Piano Regolatore Cimiteriale funzionale ad una pianificazione decennale del servizio.

2. Il Piano, proposto dalla Giunta al Consiglio comunale previo parere della ASL, tiene conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nel territorio comunale sulla base degli indici statistici dell'ultimo decennio e di proiezioni anche basate sui dati diffusi da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione delle strutture esistenti in ragione di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti sia per durata delle concessioni che per sistemi tariffari;
- c) del monitoraggio della dinamica delle diverse tipologie di sepoltura e pratiche funebri, anche in funzione delle esigenze dell'attuale società multietnica;
- d) della proiezione del fabbisogno futuro di aree, manufatti e servizi, in rapporto
- e) alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) della presenza di aree vincolate per il loro pregio culturale e monumentale, nonché di monumenti funerari di pregio da tutelare e valorizzare.

3. La revisione del Piano Regolatore Cimiteriale avviene con cadenza quinquennale nel rispetto delle procedure adottate per il primo impianto.

### **Art. 14. Servizi cimiteriali**

I servizi cimiteriali sono erogati nel rispetto dei requisiti di decoro e dell'espressione del cordoglio.



## Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Sorgono

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge o specificatamente dal presente Regolamento.

Tra i servizi gratuiti, previa Delibera della Giunta Comunale, sono compresi indicativamente:

- a) fornitura feretro, trasporto e tumulazione in loculo per le salme di persone residenti nel Comune di Sorgono indigenti e prive di familiari o i cui familiari risultino essere indigenti e sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituti che intendano occuparsi del caso specifico;
- b) la deposizione delle ossa nell'ossario comune risultanti da esumazione a seguito della scadenza di una concessione non rinnovata o di una esumazione ordinaria dal campo comune.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dall'Ufficio Sociale Comunale sulla scorta delle informazioni assunte in merito alla situazione economica degli interessati.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe e dei diritti stabiliti con Deliberazione della Giunta Comunale. Il mancato pagamento dei diritti stabiliti anche con le Deliberazioni adottate prima della approvazione del presente regolamento comporta il recupero coattivo delle somme.

### **Art. 15. Decoro**

1. Al fine di garantire il decoro nel cimitero è vietato l'uso di lapidi difformi dai parametri stabiliti dall'Amministrazione comunale.

2. E' consentita, previa autorizzazione dell'ufficio competente, l'apposizione di un supporto di connettività mobile basato su tecnologia QR Code, NFC, RFID o simili, di dimensione non superiore a cm.6x6, nell'angolo in basso a destra della lapide. Tale supporto è inteso come accesso a documenti, immagini o altri apporti in memoria del defunto, preventivamente esaminati dalla Direzione cimiteri in relazione alla liceità dei contenuti e alla titolarità dei richiedenti l'autorizzazione. In caso di inottemperanza l'ufficio competente per i servizi cimiteriali intima la rimozione immediata dei manufatti e, in caso di mancato adempimento, provvede direttamente con rivalsa delle spese sui concessionari.

3. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di far rimuovere, a totale carico dei concessionari, le lapidi difformi dai parametri indicati.

4. E' vietato appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti di pertinenza propria o d'altri. In caso di inottemperanza l'ufficio competente provvede d'ufficio alla loro rimozione.

## **Parte III. Sepolture**

### **Titolo I. Tipologie di sepolture**

#### **Art. 16. Tumulazione, inumazione e cremazione**

1. Le salme possono essere tumulate, inumate nella nuda terra oppure cremate.

2. La tumulazione, eseguita con le modalità di cui agli articoli 76 e ss. del D.P.R. n. 285/1990, è consentita in:

- a) loculi di serie o di risulta;
- b) monumenti a terra;
- c) cappella di famiglia, sociale, edicola;
- d) nicchia;

## Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Sorgono

3. I resti mortali sono collocati esclusivamente in nicchia, in loculo occupato da altra salma, in cinerario familiare o nell'ossario generale.
4. L'inumazione di un cadavere in "terra" è prevista in aree a tale scopo obbligatoriamente predisposte.
5. La cremazione di un cadavere prevede l'incenerimento dello stesso per mezzo di combustione e la raccolta delle ceneri in un'apposita urna o cinerari familiari.
6. Le Tumulazioni e le inumazioni sono eseguite direttamente dagli interessati che debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
7. Il comune di Sorgono non possiede un impianto di cremazione.

### **Titolo II. Tumulazioni nei loculi**

#### **Art. 17. Assegnazione**

1. I loculi sono assegnati secondo l'ordine cronologico di perfezionamento della concessione.
2. La concessione segue ininterrottamente, per ogni serie, un ordine progressivo, a partire dalla fila più bassa da sinistra verso destra, per proseguire una volta esaurita la prima nella fila successiva e così di seguito.
3. La concessione di loculi in altra serie non può essere iniziata prima dell'esaurimento dei loculi nella serie già iniziata.
4. Non sono ammesse le concessioni di loculi a viventi.

#### **Art. 18. Durata concessione**

1. La concessione del loculo avviene con atto scritto a firma del Responsabile del servizio tecnico mediante apposita scrittura privata.
2. Prima della stipula dell'atto amministrativo, il concessionario deve versare integralmente l'importo della concessione, dei diritti cimiteriali e di segreteria secondo le tariffe in vigore tramite il portale PagoPa. L'importo della concessione è onnicomprensivo della fornitura del loculo e della lapide
3. La concessione è condizionata dall'accettazione e dall'osservanza delle norme vigenti, delle tariffe attuali e future e delle specifiche disposizioni richiamate nel relativo atto sottoscritto dalle parti.
4. La concessione per le sepolture tramite tumulazione nei loculi ha una durata di cinquanta anni rinnovabile per altri venti anni e decorre dalla data di versamento del corrispettivo per la concessione.
5. Le concessioni provvisorie, di durata semestrale, in casi eccezionali e per comprovate esigenze, prorogabili per ulteriori sei mesi, sono rilasciate esclusivamente con riguardo ai loculi di risulta, allorquando la salma necessita di un collocamento provvisorio in attesa del trasferimento presso altra sepoltura, nel rispetto delle norme di legge e del presente regolamento. In caso di rinuncia o impossibilità di trasferimento della salma alla sepoltura indicata, la concessione provvisoria è trasformata in concessione definitiva con pagamento dei relativi oneri.
6. Alla scadenza della concessione gli eredi devono valutare se rinnovare la concessione, ridurre la salma in resti, ove possibile, o procedere alla cremazione dei resti.
7. In caso di rinnovo della concessione, allo scadere della stessa le salme sono collocate, previa riduzione in resti, nelle nicchie ossario o, in caso di mancato pagamento della relativa concessione da parte degli eredi, nell'ossario generale.
8. In caso di mancata mineralizzazione della salma, si procede all'inumazione transitoria.

### **Art. 19. Loculi di risulta**

1. Si definiscono “di risulta” i loculi che si rendono liberi a seguito di estumulazione o traslazione.
2. Le segnalazioni di loculi liberi in attesa di seconda assegnazione sono catalogate fila per fila e custodite dall’ufficio competente.
3. I loculi di risulta sono assegnati indipendentemente dalla fila nella quale sono in corso le tumulazioni nei loculi di prima assegnazione.
4. L’assegnazione del loculo di risulta, dal punto di vista economico e di durata della concessione ha caratteristiche identiche rispetto ai loculi di prima assegnazione.

### **Titolo III. Tumulazione nelle tombe a terra**

#### **Art. 20. Tombe a terra**

1. Si definiscono “Tombe a terra” i loculi ricavati sotto terra, equiparati alle sepolture di famiglia o di comunità. Sono assegnati ai concessionari per la durata di 50 anni rinnovabili per ulteriori venti.
2. Il pagamento dell’importo di concessione comprende esclusivamente l’area cimiteriale su cui edificare la tomba.
3. In caso di traslazione da loculo a tomba a terra l’importo di concessione verrà decurtato dell’importo già versato per la concessione del loculo. Il loculo di risulta così originato dalla traslazione dovrà essere fornito di idonea lapide a cura e spesa del concessionario
4. Nei loculi presenti all’interno dei monumenti a terra è consentita la rotazione delle salme. Il posto già occupato da una salma, in seguito estumulata, pertanto, può essere assegnato o riacquisito da altra salma del medesimo gruppo familiare del concessionario.
5. Su istanza degli aventi titolo, ai sensi dell’Art. 3 del DPR n. 254/2003, trascorsi vent’anni, può essere autorizzata la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione, senza alcun obbligo di una preventiva fase di inumazione di durata almeno quinquennale.
6. Le tumulazioni nei monumenti a terra sono eseguite direttamente dagli interessati che debbono valersi dell’opera di privati imprenditori, a loro libera scelta e secondo le indicazioni fornite dal Servizio tecnico del comune.

#### **Art. 21. Aventi diritto al posto salma**

1. Il diritto al sepolcro è incedibile e non è trasmissibile.
2. All’atto della stipula della concessione per la tomba a terra, è facoltà del concessionario indicare i nominativi degli aventi diritto al posto salma tra i componenti il nucleo familiare, i parenti ed affini ed estranei, ai quali sia legato da vincoli affettivi.
3. Se i nominativi non sono specificati, i posti disponibili sono assegnati, ai sensi del codice civile, a parenti ed affini.

#### **Art. 22. Controversie sul diritto al sepolcro**

1. In caso di dubbi e controversie sui diritti al sepolcro, o di opposizione da parte degli interessati,

è fatto divieto procedere ad operazioni di tumulazione nel monumento a terra.

2. Eventuali controversie sono definite davanti al Giudice competente. Nelle more della valutazione da parte di quest'ultimo, la salma è collocata, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, in un loculo provvisorio. Decorso tale termine, in caso di permanenza del disaccordo tra gli aventi diritto, la salma è mantenuta nel loculo provvisorio, previo pagamento della concessione ordinaria cinquantennale. In difetto, la salma è collocata nell'area destinata all'inumazione degli adulti.

#### **Titolo IV. Cappelle ed edicole di famiglia**

##### **Art. 23. Disciplina**

Nel cimitero di Sorgono, attualmente non sono disponibili aree per realizzare nuove cappelle cimiteriali, pertanto la tumulazione secondo tale tipologia può avvenire unicamente nelle cappelle esistenti

I sepolcri di famiglia hanno un congruo numero di loculi per la tumulazione e l'ossario.

1. La tumulazione delle salme nelle cappelle ed edicole di famiglia è eseguita a cura e spese dei concessionari.

2. Le salme ed i resti tumulati in cappella o in edicola di famiglia non possono essere nuovamente tumulati, in loculi di fabbricazione comunale se non in nicchie ricavate in loculi già occupati da un'altra salma.

##### **Art. 24. Aveni diritto**

1. Le cappelle ed edicole di famiglia possono accogliere le salme del concessionario, dei parenti ed affini ai sensi del codice civile, salvo diversa disposizione del concessionario che, all'atto della concessione, può indicare altre persone non rientranti nelle precedenti categorie, purché individuate nominativamente.

2. Nell'atto di concessione, a richiesta del concessionario, l'elenco dei beneficiari può essere limitato solo ad alcune delle categorie.

3. A seguito di richiesta scritta da parte del concessionario o, non essendo più esso in vita, dell'Amministratore della cappella, il Responsabile dell'ufficio competente può accordare, di volta in volta, il consenso a collocare la salma di persona estranea alla famiglia, non indicata nell'atto di concessione, purché i richiedenti autocertifichino di aver accordato tale facoltà a titolo gratuito.

4. I singoli aventi diritto all'uso del sepolcro possono rinunziarvi, per sé stessi e per la propria discendenza, a favore esclusivo dei rimanenti titolari.

##### **Art. 25. Decadenza dalla concessione**

1. Le concessioni delle cappelle di famiglia, di quelle sociali e delle edicole in evidente stato di abbandono, o non conservate a norma del presente regolamento, sono dichiarate decadute.

2. Il Responsabile dell'ufficio competente per i servizi cimiteriali preso atto dello stato di abbandono o della non conformità dello stato di conservazione ai sensi del regolamento, invia tempestivamente la diffida per l'avvio dei lavori di manutenzione entro un termine non superiore a tre mesi a partire dalla data della notifica. Decorso tale termine, con determinazione dirigenziale, è dichiarata la decadenza della concessione.

3. In caso di irreperibilità del concessionario, dell'amministratore o degli aventi diritto, è cura dell'ufficio competente apporre apposito avviso sulla sepoltura per la durata di mesi due

4. Trascorso tale termine, l'avviso è pubblicato nella bacheca del cimitero ed all'albo pretorio comunale per un periodo di trenta giorni, allo scadere del quale viene dichiarata la decadenza della concessione con determinazione dirigenziale.

5. E' cura dell'Amministrazione, una volta rientrata in possesso del sepolcro, provvedere ad individuare, nel rispetto delle norme di evidenza pubblica, un nuovo concessionario, salvaguardando la struttura originaria e la continuità della memoria storica.

6. Nelle more della nuova concessione, le salme ivi tumulate sono estumulate a cura dell'Amministrazione comunale e collocate nelle nicchie o nell'ossario ricavati all'interno delle stesse cappelle.

## **Titolo V. *Tumulazione in nicchie***

### **Art. 26. Nicchie**

1. Le nicchie, o cellette, vengono utilizzate per raccogliere le ceneri, i resti delle salme estumulate o esumate per le quali, scaduta la concessione e verificata la compiuta mineralizzazione, è stato stipulato un apposito atto di concessione e pagato il corrispettivo.

### **Art. 27. Concessione**

1. La stipula dell'atto di concessione della nicchia avviene con atto scritto a firma del Responsabile del servizio tecnico mediante apposita scrittura privata.
2. Prima della stipula dell'atto amministrativo, il concessionario deve versare integralmente l'importo della concessione, dei diritti cimiteriali e di segreteria secondo le tariffe in vigore tramite il portale PagoPa. L'importo della concessione è onnicomprensivo della fornitura della nicchia e della lapide
3. Le incisioni sono realizzate a cura e spese del concessionario e devono rispettare gli standard stabiliti dall'Amministrazione.
4. I resti della salma, prima di essere collocati nella nicchia, sono chiusi in una cassetta di zinco.

### **Art. 28. Concessione a vivente**

1. Chiunque abbia disposto in merito alla cremazione della propria salma ha diritto a stipulare l'atto di concessione della nicchia a vivente.

### **Art. 29. Durata**

1. Le concessioni per l'utilizzo delle nicchie hanno la durata di trenta anni non rinnovabili.

## **Titolo V. *Inumazioni, Esumazioni ed estumulazioni***

### **Art. 30. Inumazioni**

1. Per la sepoltura di indigenti a carico del Comune, di inconsulti, o in caso di specifica richiesta dei familiari previo pagamento dei relativi diritti, si provvede all' inumazione nell'apposita area.

2. Le fosse sono assegnate in ordine progressivo e sono soggette a rotazione decennale. Al fine di garantire il decoro nei cimiteri, l'Amministrazione comunale fornisce un cippo standard con inciso il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto ed eventuale fotografia, con la riserva di rimuovere qualunque struttura difforme a quanto prescritto.

**Art. 31. Scadenza delle sepolture**

1. Alla scadenza della sepoltura le salme sono esumate o estumulate e, se mineralizzate, ridotte in resti. Tali resti, a seguito del pagamento dei relativi diritti, sono collocati nelle nicchie o avviati all'ossario generale. In caso di mancata mineralizzazione, la salma è inumata nell'area destinata agli adulti o cremata con conseguente pagamento dei relativi diritti.

### **Art. 32. Esumazioni ed estumulazioni**

1. Le operazioni di esumazione ed estumulazione hanno lo scopo di raccogliere i resti mortali in funzione del deposito nell'ossario comune o nelle nicchie-ossario a pagamento e liberare i campi d'inumazione o i loculi. Esse devono eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 285/1990, come esplicate nella Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 1998.
2. Tali operazioni si definiscono ordinarie se eseguite alla scadenza della concessione o al termine del periodo di legge previsto per l'inumazione nei campi comuni e straordinarie se eseguite prima del periodo di scadenza.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate in qualsiasi momento su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o, decorsi due anni dall'inumazione o tumulazione, su richiesta dei familiari del defunto, nel rispetto dell' Art. 82 e ss. del D.P.R. n. 285/1990.
4. Qualora la conservazione dei resti venga richiesta dai familiari, sia la raccolta che la traslazione sono subordinate al pagamento dei relativi oneri.
5. Le estumulazioni e le esumazioni sono sottoposte al pagamento dei relativi oneri da parte degli aventi diritto sulla salma. Sono a carico dell'Autorità Giudiziaria i costi relativi alle operazioni di esumazione o estumulazione da essa disposte.

### **Art. 33. Traslazioni**

1. Le richieste di traslazione, indirizzate all'ufficio cimiteri con indicazione delle generalità complete del defunto e della data del decesso, sono presentate a firma congiunta da parte di tutti gli aventi diritto sulla salma.
2. Tali richieste sono accolte, compatibilmente con i carichi di lavoro dell'attività ordinaria ed a condizione che siano decorsi due anni dalla tumulazione, tranne nel caso in cui è presentata richiesta di traslazione in altro Comune.
3. Nel periodo dal 1 luglio al 30 agosto, non si eseguono traslazioni se non per disposizione dell'Autorità Giudiziaria o per affiancamento salme coniugi.
4. La concessione rilasciata per le salme traslate ha durata unica quarantennale, non rinnovabile, decorrente dalla prima tumulazione.
5. L'assegnazione del posto salma, a seguito di richiesta di traslazione, non può riguardare i loculi di risulta, se non in caso di affiancamento salme dei coniugi.

### **Art. 34. Affiancamento dei coniugi**

1. La concessione per la traslazione dei coniugi è rilasciata solo se i due loculi hanno un lato in comune. In tal caso liberando un loculo occupato meno di 10 anni non è dovuto alcun versamento aggiuntivo ma solo la fornitura di una nuova lapide e il ripristino allo stato originario del loculo da parte del richiedente. Nel caso di loculo occupato da più di 10 anni occorrerà versare il 25% del canone vigente al momento della richiesta di traslazione
2. Il principio si applica anche ai figli facenti parte della medesima famiglia anagrafica.

### **Art. 35. Verifica dello stato di conservazione**

1. In caso di esumazione o estumulazione per traslazione, il Dirigente della ASL o un suo delegato, accerta lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura. Ove necessario, prescrive l'adeguamento del confezionamento del feretro alla normativa vigente

in materia.

#### **Art. 36. Presenza alle operazioni**

1. Alle operazioni di esumazione, estumulazione ed al collocamento nelle nicchie dei resti delle salme assiste il responsabile dell'ufficio competente o un suo delegato.
2. Alle operazioni possono partecipare i familiari del defunto, ai quali l'ufficio competente provvede a comunicare il giorno e l'ora fissati per l'operazione.

#### **Art. 37. Pubblicità e informazione**

1. I Concessionari e gli aventi diritto sulla salma sono tenuti a comunicare in forma scritta all'ufficio competente ogni variazione di domicilio.
2. Alla scadenza della concessione, l'Amministrazione comunale si attiva al fine di dare comunicazione ai concessionari dell'imminenza delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie.
3. Entro il mese di gennaio di ogni anno, per garantire adeguata pubblicità ed informazione, il servizio tecnico provvede ad affiggere nelle bacheche all'ingresso dei cimiteri un avviso con l'indicazione dell'annualità delle concessioni in scadenza.
4. Gli interessati alla raccolta dei resti mortali per il collocamento in altra sepoltura, o nelle nicchie ossario dello stesso cimitero, devono farne richiesta all'ufficio cimiteri entro trenta giorni dalla data di scadenza della concessione. Scaduto tale termine è facoltà dell'Amministrazione comunale procedere d'ufficio all'estrazione del feretro ed al collocamento dei resti nell'ossario generale.

#### **Art. 38. Inconsunti**

1. Le salme estumulate che risultano indecomposte sono collocate, per la durata di cinque anni, nell'area degli adulti, con le procedure previste dal D.P.R. n. 285/1990, al fine di ultimare il processo di decomposizione o, ove vi siano i presupposti, trattate ai sensi dell'Art. 3 del D.P.R. n. 254/2003.

#### **Art. 39. Rimozione di sepolture per esigenze di servizio**

1. L'ufficio competente dispone la rimozione delle sepolture di ogni tipo, per esigenze di servizio, dandone preavviso ai familiari nelle forme di legge e provvedendo con oneri a carico dell'Amministrazione comunale ad altra sepoltura di tipo corrispondente e di pari durata.
2. Al fine di soddisfare le esigenze conseguenti alla mancanza di spazi e garantire un uso sostenibile del territorio, l'ufficio competente dispone la riduzione in resti delle salme tumulate da almeno quaranta anni o inumate da almeno dieci.

#### **Art. 40. Rifiuti cimiteriali, oggetti e ricordi**

1. All'atto delle esumazioni e delle estumulazioni nessuno, ad eccezione dell'Autorità giudiziaria, può prelevare parti della salma, indumenti e oggetti.
2. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, sono raccolti e selezionati per il loro recupero o smaltiti secondo la normativa vigente in materia.
3. Gli oggetti di valore rinvenuti nel corso delle esumazioni sono custoditi, previa disinfezione, in un deposito presso gli uffici comunali



4. Gli aventi titolo, che intendono recuperare oggetti preziosi o ricordi custoditi nella sepoltura, informano preventivamente il servizio tecnico e presenziano direttamente o per rappresentanza, alle operazioni.

#### **Art. 41. Arredi**

1. Alla scadenza delle sepolture, i materiali di arredo non vegetale sono acquisiti dall'ufficio competente sono inventariati e depositati nel magazzino del cimitero fino al provvedimento di recupero, alienazione o rottamazione. L'eventuale ricavato dalle alienazioni dovrà essere reimpiegato per il miglioramento del decoro del cimitero.

2. Le opere valutate rilevanti o di pregio dall'Amministrazione comunale sono conservate nel cimitero o nei Musei civici.

3. Su richiesta degli aventi titolo, l'ufficio competente autorizza il loro eventuale reimpiego nel cimitero per altra sepoltura di congiunti dei richiedenti.

### **Titolo VI. Cremazioni**

#### **Art. 42. Erogazione del servizio**

1. Presso il comune di Sorgono non è presente un impianto per la cremazione. Pertanto per tale servizio ci si può avvalere dell'impianto funzionante più vicino

#### **Art. 43 Autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di Sorgono, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o in mancanza di questa, dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 130 del 2001.

2. La manifestazione di volontà del defunto o dei suoi familiari avviene con le modalità previste dalla legge n. 130 del 2001.

3. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.

4. I defunti portatori di pace maker non alimentati con batterie a radionuclidi possono essere avviati a cremazione senza procedere al preventivo espianto dello stesso. Qualora fosse necessario rimuovere il pace maker dal defunto, tale operazione spetta a personale sanitario che interviene sia a domicilio e casa funeraria sia in ambiente nosocomiale. Al personale sanitario intervenuto per l'espianto del pace maker spetta il corretto smaltimento del relativo rifiuto

#### **Art. 44. Cofani per la cremazione**

1. In caso di cremazione sono utilizzati unicamente cofani ecologici o in legno dolce non verniciato, al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

#### **Art. 45. Libro delle volontà**

1. E' istituito il registro per iscrivere in vita, con le forme prescritte dall'art. 602 del codice civile, la volontà di ricorrere alla cremazione ed alla destinazione delle ceneri.

2. In qualsiasi momento il soggetto iscritto esprime con le stesse modalità la volontà contraria.

3. Il registro è custodito e gestito dall'ufficio competente

#### **Art. 46. Procedimento**

1. L'urna contenente le ceneri, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, è destinata alla tumulazione in nicchia oppure affidata ai familiari per la custodia in ambito privato o per la dispersione.

#### **Art. 47. Destinazione delle ceneri**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte, indivise, in apposita urna cineraria, ermeticamente chiusa, con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate alle nicchie o affidate ai familiari per la custodia in ambito privato o per la dispersione.
2. Le urne, nel rispetto delle tariffe comunali, sono collocate in nicchie cappelle private, cinerari familiari e, se capienti, deposte in loculi o nicchie già occupati.
3. E' vietato il deposito o la custodia di urne in luoghi diversi dal domicilio della persona che si è assunta - all'atto dell'autorizzazione - la responsabilità della loro conservazione fuori dal cimitero.
4. La dispersione delle ceneri in natura, o in aree previste all'aperto, è consentita con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. E' vietata nei centri abitati. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

#### **Art. 48. Autorizzazione all'affidamento e alla dispersione delle ceneri**

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla Legge n. 130 del 30 marzo 2001 e dalla Legge della Regione Sardegna n.4 del 22 febbraio 2012.
2. Al fine di consentire l'affidamento o la dispersione - per coloro che al momento della morte risultano iscritti nel registro comunale delle volontà o ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione - è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera, datata e sottoscritta dall'associato, oppure confermata da due testimoni al momento dell'espressione della volontà qualora l'interessato non sia in grado di scrivere, dalla quale emerga chiaramente la volontà ed il soggetto incaricato ad eseguire tale volere.
3. L'affidamento delle ceneri a persone diverse dai familiari è consentito, nel rispetto della volontà del defunto, solo se risulta inequivocabilmente da disposizioni testamentarie dello stesso.
4. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri o la persona incaricata della dispersione, la sua volontà è eseguita dal:
  - a) coniuge o dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e ss. del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
  - b) esecutore testamentario;
  - c) rappresentante legale delle associazioni di cui al secondo comma;
  - d) tutore di minore o interdetto;
4. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi individuano, a maggioranza e con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, il responsabile della custodia dell'urna o della dispersione delle ceneri.
5. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione sono rilasciate dall'ufficio competente, o

suo delegato, previa valutazione di conformità alle disposizioni vigenti in materia, della documentazione prodotta.

6. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune di destinazione o di dispersione delle ceneri.

#### **Art. 49. Consegna delle ceneri**

1. La consegna dell'urna cineraria è documentata in apposito verbale, redatto in triplice originale, che registra la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato dal responsabile dell'ufficio competente, all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione ed, infine, consegnato all'affidatario dell'urna.

2. a ciascuna copia del verbale di consegna dell'urna cineraria, sono allegati copia dell'autorizzazione, degli atti e delle dichiarazioni degli aventi titolo che ne sono stati il presupposto.

3. L'affidatario delle ceneri e l'esecutore della dispersione hanno l'obbligo di sottoscrivere la modulistica con l'assunzione degli impegni legati alla custodia o alla dispersione personale.

#### **Art. 50. Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nelle apposite aree individuate all'interno dei cimiteri, in mare ad almeno trecento metri dalla riva, in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi e in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari e senza alcun compenso. E' vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. n. 285/1992.

2. E' eseguita dai soggetti legittimati ai sensi dell'Art. 3. lett. d della L. n.130/2001 che, all'atto della richiesta di cremazione, devono comunicarne le modalità al comune di destinazione.

3. Quando l'incaricato della dispersione è il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statuari la cremazione degli associati, al coniuge ed ai parenti del defunto è consentito assistere alla dispersione.

4. La dispersione delle ceneri viene eseguita in modo controllato al fine di non arrecare alcun danno e disturbo a terzi eventualmente presenti.

#### **Art. 51. Vigilanza**

1. In caso di affidamento dell'urna a persona residente a Sorgono l'ufficio competente, ai fini dei successivi controlli o per gli adempimenti in caso di variazione del domicilio registra la consegna presso la banca dati collegata all'archivio anagrafico.

2. La vigilanza sul permanere delle condizioni di affidamento dell'urna, nonché sulle relative violazioni, è affidata agli organi di polizia oppure a personale idoneo.

3. Ogni eventuale variazione della detenzione dell'urna deve essere comunicato tempestivamente agli uffici competenti.

4. La Giunta comunale disciplina la periodicità dei controlli presso il domicilio degli affidatari delle urne.

5. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla all'ufficio competente.

## **Titolo VII. Cessazione delle concessioni**

### **Art. 52. Motivi**

1. Le concessioni, oltre che per scadenza del termine, cessano per rinuncia, decadenza e revoca.
2. Tutte le concessioni esistenti alla data odierna, in qualunque modalità siano state concesse, si intendono valide per una durata di 50 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il comune si riserva la facoltà di procedere alla estumulazione di sepolture in evidente stato di abbandono e/o prive di segni di riconoscimento

### **Art. 53. Rinuncia**

1. La rinuncia ad una sepoltura può avvenire automaticamente per trasferimento della salma, dei resti o delle ceneri in altra sepoltura presso lo stesso o altro cimitero.

### **Art. 54. Decadenza**

1. Il Responsabile dell'ufficio competente per i servizi cimiteriali, nel rispetto delle procedure contemplate nel presente regolamento dichiara la decadenza dalla concessione per:
  - a) mancata costruzione dell'edicola, della cappella o del monumento a terra entro dodici mesi dalla data di versamento del corrispettivo per la concessione, fatti salvi i diversi termini previsti nel presente regolamento e nelle norme di legge vigenti;
  - b) accertamento della difformità delle opere rispetto al progetto e mancata ottemperanza alla diffida di adeguamento nei termini prescritti;
  - c) inosservanza degli obblighi di manutenzione;
  - d) inadempienza di ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
  - e) abbandono della sepoltura.
2. Nei casi di decadenza delle concessioni le salme sono trasferite nell'area destinata agli adulti mentre i resti sono collocati nell'ossario generale.

### **Art. 55. Revoca**

1. La concessione può essere revocata per esigenze d'ordine generale; in questo caso si procede all'assegnazione ad altra sistemazione a cura del Comune.

## **Parte IV. Norme tecniche**

### **Art. 56 – Modalità esecuzione lavori e accesso al cimitero per esecuzione lavori**

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, la cui attività ha inizio solo nel rispetto di termini e procedure di cui al presente regolamento. Questi sono responsabili nei confronti del Comune per eventuali danni arrecati all'Amministrazione o a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Le fosse, per la realizzazione delle tombe, dovranno essere sempre allineate, avranno una larghezza di mt. 1,10 e una lunghezza di mt. 2,40, misurati a tomba finita ivi compresi gli aggetti.

E' consentito altresì, in testa alla tomba il posizionamento di un monumento funerario di altezza massima di cm 80.

Per ogni altra indicazione si fa riferimento al progetto tipo fornito dall'Ufficio Tecnico Comunale.

La distanza minima tra una fossa e l'altra sarà di cm. 70 da ogni lato.

L'altezza fuori terra delle tombe sarà di cm. 40.

Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile del servizio tecnico.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizi cimiteriali.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo

#### **Art. 57 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.**

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla mantenendo gli ingombri del manufatto preesistente, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico.

Nel caso di interventi su cappelle cimiteriali o su tombe di famiglia non rientranti nella fattispecie di cui al punto precedente i singoli progetti debbono essere approvati dal servizio tecnico del Comune. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio tecnico, lapidi, ricordi, e similari.

#### **Art. 58 - Responsabilità - Deposito cauzionale**

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata con successivo atto di Giunta Comunale .

#### **Art. 59 - Recinzione aree - Materiali di scavo**

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, seguendo le direttive del responsabile del servizio tecnico, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. L'impresa è tenuta a presentare bolletta di scarico delle macerie.

#### **Art. 60 - Orario di lavoro**

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio Tecnico.

È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

#### **Art. 61 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti**

Il Responsabile del Servizio tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo

di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

### **Art. 62 – Vigilanza**

Il Responsabile del Servizio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 58.

## **Parte V. Regole d'ornato**

### **Titolo I. Disposizioni per le aree cimiteriali e le sepolture**

#### **Art. 63. Scritte e ornamenti**

1. Sulle lastre di chiusura dei loculi, dei monumenti a terra o delle nicchie sono incise, o applicate, le generalità del defunto entro trenta giorni dal collocamento della salma. In difetto l'ufficio competente provvede con oneri a carico del concessionario, che perde il diritto all'apposizione di epigrafi ed ornamenti. I materiali applicati si armonizzano con il colore delle lastre e hanno una sporgenza massima di cm due.
2. L'apposizione di brevi frasi, anche in lingua straniera, è preventivamente sottoposta all'approvazione dell'ufficio competente per i servizi cimiteriali, con relativa traduzione effettuata da traduttore ufficiale), che si riserva di vietarla qualora incompatibili con il rispetto della natura del luogo e della dignità del defunto.
3. E' consentito inserire immagini fotografiche del defunto in armonia con la sacralità del luogo e la dignità del defunto; vasi portafiori impermeabilizzati all'interno, con un peso tale da non pregiudicare la stabilità della lastra, in materiali armonici per colore e tipologia; un porta lume ed un ornamento.
4. E' vietato, infine, applicare scritte recanti qualunque forma di pubblicità e apparecchi che riproducono musiche o altri suoni.

#### **Art. 64. Vasi e arredi**

1. Alla base e lungo i camminamenti intorno ai blocchi di loculi non è consentito collocare vasi o altri arredi che, in caso contrario, sono prontamente rimossi dagli operatori cimiteriali, con spese a carico dei responsabili.

#### **Art. 65. Ornamenti nei campi d'inumazione**

1. Nei campi d'inumazione, l'applicazione di qualsiasi ornamento, lapide e portafoto è preventivamente autorizzata dall'ufficio competente.

#### **Art. 66. Arredi non autorizzati**

## Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Sorgono

1. Qualunque arredo non autorizzato dall'ufficio competente per i servizi cimiteriali , anche negli spazi cimiteriali comuni, è prontamente rimosso.
2. In caso d'inottemperanza o d'irreperibilità del responsabile, , l'ufficio competente provvede in autonomia, con rivalsa sulle spese.

### **Art. 67. Sostituzione della lapide**

1. Il concessionario, in caso di necessità, sostituisce la lastra utilizzando lo stesso tipo di materiale originario.

### **Art. 68. Fiori e ornamenti**

1. Gli ornamenti e i fiori freschi, avvizziti o deteriorati sono rimossi a cura dei familiari del defunto. In caso di trascuratezza il personale comunale provvede ad eliminarli.

### **Art. 69. Manutenzione**

1. L'ufficio competente per i servizi cimiteriali vigila sulla regolare e adeguata manutenzione di lapidi, monumenti e copri tomba nonché sulla cura del verde all'interno delle aree in concessione da parte dei concessionari o aventi diritto.
2. In caso di inadeguatezza della manutenzione allo standard di decoro o di deterioramento delle epigrafi, considerata la sacralità del luogo, l'ufficio competente provvede a diffidare i concessionari ad intervenire e, in difetto, dispone l'intervento d'ufficio, con rivalsa sulle spese.

## **Parte VI. Attività di Impresa**

### **Titolo I. Imprese di onoranze funebri**

#### **Art. 70. Onoranze funebri**

1. Per servizi di onoranze funebri si intendono le prestazioni complessive attinenti al disbrigo delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d'affari di cui all'Art. 115 del Regio Decreto n. 773/1931, la fornitura del feretro e di altri articoli funebri necessari per il funerale e il trasporto del cadavere.
2. Tale attività è svolta, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, da imprese costituite conformemente a quanto disposto dal codice civile, che dispongono di un'adeguata organizzazione e risorse a ciò preordinate, nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e delle altre norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
3. Le imprese funebri che svolgono la loro attività nel territorio comunale sono soggette al rispetto del presente regolamento, a prescindere dal luogo ove hanno sede , e tenute a garantire il rispetto del decoro e la salvaguardia delle possibilità di espressione del cordoglio.

#### **Art. 71. Trasporto funebre**

1. Costituisce trasporto funebre il trasferimento della salma dal luogo del decesso o rinvenimento, al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi. Il trasporto può essere effettuato esclusivamente dalle Imprese di Onoranze Funebri autorizzate, attraverso l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.

**2.** Il trasporto delle salme e la loro sepoltura è effettuato in osservanza delle norme contenute nel CAPO IV del D.P.R. del 10 settembre del 1990, n. 285 e nella Circolare del Ministro della Sanità del 24 giugno 1993, n. 24

### **Art. 72. Doveri dell'impresa**

1. Le imprese, nello svolgimento della loro attività:

- a) operano con personale assunto con regolare rapporto di lavoro subordinato o con altre forme previste dalla legge, nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, contributiva, previdenziale, assicurativa e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, con possibilità di disporre anche di mezzi e personale forniti da altre imprese funebri, purché in possesso dei requisiti prescritti nel presente regolamento e già autorizzate ad effettuare trasporti funebri. Tali imprese sono tenute in solido con quella committente a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti nel presente regolamento.
- b) Muniscono il personale incaricato di effettuare i trasporti di divisa di colore scuro che garantisca il decoro del servizio e di cartellino di riconoscimento con fotografia.
- c) Informano preventivamente gli aventi titolo in merito alle possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura disponibili all'atto del contratto di mandato con adeguata pubblicità e trasparenza dei prezzi.
- d) Rispettano il segreto professionale.
- e) Comunicano all'ufficio Cimiteri gli orari di apertura al pubblico della propria attività unitamente al recapito di reperibilità notturna.
- f) Dispongono in magazzino di cofani ecologici in cellulosa conformi all'autorizzazione del Ministero della salute di cui al D.M. 12 aprile 2007 e informano adeguatamente i clienti sull'opportunità del loro utilizzo in caso di cremazione.

### **Art. 73. Comportamenti vietati**

1. Alle imprese funebri è fatto divieto di:

- a) sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per svolgere il loro incarico allo scopo di offrire o promuovere le loro prestazioni;
- b) negoziare il contratto per lo svolgimento del servizio negli ospedali, case di cura fuori dai locali dell'impresa, salvo su esplicita richiesta del committente di definire il mandato presso il proprio domicilio;
- c) sospendere il servizio assunto a seguito di eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per qualsivoglia motivo di carattere privato;
- d) esporre pubblicità nelle strutture sanitarie, nei cimiteri e nelle loro immediate vicinanze;
- e) usare comunicazioni commerciali e formule pubblicitarie contrarie alla dignità del lutto e ai principi della concorrenza, anche in riferimento alle tariffe.

### **Art. 74. Attestazione del confezionamento del feretro**

1. Le Imprese producono per ogni salma di cui effettuano il trasporto, l'attestazione di regolare confezionamento del feretro, rilasciata dal responsabile della ASL o dal personale tecnico da questi appositamente incaricato o una dichiarazione sostitutiva di notorietà in carta libera, con formale assunzione di responsabilità, circa il regolare confezionamento dello stesso.

### **Art. 75. Auto funebri**

1. Le auto funebri adibite a trasporto salme devono:

- a) essere disinfettate almeno una volta alla settimana, e, comunque, ogni qualvolta si verifica la perdita di liquidi organici;
- b) essere sempre pulite all'interno e all'esterno, con la carrozzeria perfettamente in ordine;
- c) percorrere il tragitto più breve per raggiungere la destinazione finale del trasporto.



**Art. 76. Trasporto parti anatomiche**

1. Il trasporto e la sepoltura di parti anatomiche riconoscibili e risultanti da amputazioni, di feti e di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane, avverrà a cura della struttura sanitaria che ha curato l'intervento, con oneri a proprio carico ai sensi dell'art. 3 del DPR 17 luglio 2003 n. 254 dell'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.